

N. R.G. 23228/2020



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 23228/2020 promossa da:

██████████ (c. f. ██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████  
██████████ elettivamente domiciliato in VIA ██████████ 30027 SAN DONA' DI  
PIAVE (VE) presso lo studio del difensore e pertanto presso il suo domicilio telematico  
██████████

- parte attrice -

nei confronti di

██████████ ██████████ S.P.A. (c. f. ██████████ con il patrocinio dell'avv.  
██████████ dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████  
elettivamente domiciliata in VIA ██████████ 20121 MILANO  
presso lo studio dei difensori ██████████

- parte convenuta -

██████████), con il patrocinio dell'avv.  
██████████ elettivamente domiciliato in VIA ██████████  
VENEZIA presso lo studio del difensore e pertanto presso il suo domicilio telematico  
██████████

- terzo chiamato -

**Conclusioni di parte attrice**

NEL MERITO:



accertare l'illegittima appropriazione e/o gestione da parte del signor [REDACTED] di € 35.000,00= consegnati dal Signor [REDACTED] per violazione dell'art. 21 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e artt. 107 e 108 della Delibera Consob 16190 del 29 ottobre 2007, per i fatti e i motivi esposti in narrativa; per l'effetto, accertare la responsabilità in solido, ex art. 31 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 del Signor [REDACTED] e di [REDACTED] S.p.A..

Conseguentemente condannare [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Piazza [REDACTED] – Milano, P.IVA [REDACTED] alla restituzione in favore dell'attore della somma di euro 35.000,00= o comunque al risarcimento a favore del Signor [REDACTED] del danno patrimoniale che si quantifica nella somma di € 35.000,00=, o quella diversa, maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c., a rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal dovuto al saldo, e del danno morale ex art. 1226 c.c. che si quantifica in € 10.000,00, o quella diversa, maggiore o minore somma, che verrà ritenuta, anche in forza di liquidazione equitativa.

IN VIA ISTRUTTORIA

A) Prove Orali:

Ammettersi interrogatorio formale del convenuto [REDACTED] sui seguenti capitoli:

- 1) Dica come vero che, nel novembre 2015, ha riconosciuto, durante un incontro con gli ispettori di [REDACTED] di aver commesso, a danno della clientela seguita, diversi illeciti consistenti nell'aver garantito rendimenti superiori a quelli reali, di aver distratto somme ricevute, in contanti o a mezzo assegni bancari e circolari, dai clienti, di aver utilizzato somme di pertinenza di un cliente per soddisfare le richieste di disinvestimento di altri clienti.
- 2) Dica come vero che, nel novembre 2015, ha riferito agli ispettori di [REDACTED] i nominativi dei clienti coinvolti nelle operazioni illecite e/o irregolari, specificando gli importi sottratti e gli importi necessari per risarcire ciascun singolo cliente.
- 3) Dica come vero che gli ispettori di [REDACTED] nel novembre 2015, le chiesero di recedere dal contratto di agenzia con effetto immediato e di cancellarsi dall'Albo dei promotori finanziari.
- 4) Dica come vero che [REDACTED] nella persona dei Signori [REDACTED] [REDACTED] le proposero di continuare a tenere nascosta ai clienti



la verità sulle operazioni illecite e tacitare, all'occorrenza, le richieste economiche dei clienti con la provvista che le avrebbe messo a disposizione [REDACTED]

5) Dica come vero che, nel lasso di tempo tra novembre 2015 ad almeno inizio anno 2017, ha continuato ad aggiornare [REDACTED] nella persona dei Signori [REDACTED] [REDACTED] in merito alla gestione dei clienti coinvolti negli illeciti e sulle restituzioni di denaro eseguite in loro favore nel medesimo periodo temporale.

6) Dica come vero che ha richiesto, nella primavera del 2011, al Signor [REDACTED] l'emissione dell'assegno circolare numero 6055751709 di Euro 15.000,00=, datato 27 aprile 2011, e dell'assegno circolare numero 6055751708 di Euro 20.000,00=, datato 27 aprile 2011 (che si rammenta quale doc. n. 4 fascicolo di parte attrice) e di emetterli tutti in favore della [REDACTED] SA'.

7) Dica come vero che l'assegno circolare numero 6055751709 di Euro 15.000,00=, datato 27 aprile 2011, e l'assegno circolare numero 6055751708 di Euro 20.000,00=, datato 27 aprile 2011, emessi in favore della [REDACTED] SA' le sono stati consegnati, in pari data, dal Signor [REDACTED]

8) Dica come vero che, nel periodo intercorso tra gli anni 2011 e 2017, assicurava al Signor [REDACTED] che l'investimento di Euro 35.000,00= era stato regolarmente eseguito e che stava realizzando rendimenti positivi ogni anno.

9) Dica come vero che riferiva al Signor [REDACTED] che l'investimento di Euro 35.000,00= di cui ai capitoli che precedono riguardava un'operazione gestita con la "Cassa dei Notai" e che per tale motivo non compariva negli estratti conto ufficiali della Banca.

10) Vero che ricevute le somme dal Signor [REDACTED] pari ad Euro 35.000,00= disse allo stesso che con tali somme sarebbero state investite in strumenti finanziari.

11) Vero che le somme consegnate dal Signor [REDACTED] e pari ad Euro 35.000,00= sono state utilizzate per rifondere altri clienti o comunque altrimenti distratte.

#### B) Acquisizioni Documentali

Ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., disporre nei confronti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB:

1) Con riferimento alla delibera n. 20043 del 21 giugno 2017 (doc. 1 fascicolo di parte attrice) con la quale è stata disposta la radiazione dall'Albo del terzo chiamato [REDACTED] [REDACTED] l'ordine di esibizione delle note datate 08 febbraio 2016, 15 aprile 2016 e 19 maggio 2016 trasmesse da [REDACTED] all'Autorità di Vigilanza in merito



alla condotta del medesimo [REDACTED] e a seguito delle verifiche effettuate sull'operato del consulente.

2) Con riferimento alla delibera n. 21505 del 17 settembre 2020 (doc. 8 fascicolo di parte attrice) con la quale è stata comminata sanzione pecuniaria in danno di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED], l'ordine di esibizione delle note datate 02 giugno 2018, 10 ottobre 2018 e 25 ottobre 2018 trasmesse da [REDACTED] all'Autorità di Vigilanza.

### Conclusioni di parte convenuta

Voglia l'On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE,

- respingere tutte le domande formulate dal sig. [REDACTED] in quanto prescritte, per le ragioni esposte in atti di [REDACTED]

IN VIA SUBORDINATA,

- respingere tutte le domande formulate dal sig. [REDACTED] in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte negli scritti difensivi di [REDACTED] e comunque in quanto non provate, tenuto anche conto, occorrendo, del concorso del fatto del sig. [REDACTED] ex art. 1227 c.c. e della sua incidenza sul pregiudizio lamentato;

NEL MERITO, IN ESTREMO SUBORDINE,

- per la denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate dal sig. [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1299 e 2055 c.c., il diritto di regresso di [REDACTED] nei confronti del sig. [REDACTED] con conseguente condanna dello stesso a manlevare e tenere indenne [REDACTED] di ogni somma, spesa, onere che la stessa fosse condannata a pagare, a qualunque titolo, al sig. [REDACTED]

IN VIA ISTRUTTORIA, OCCORRENDO,

- ammettere le istanze istruttorie formulate dall'esponente con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e respingere tutte le istanze istruttorie proposte dal sig. [REDACTED] in quanto inammissibili e, comunque, irrilevanti, per le ragioni esposte in atti; - richiamato quanto già esposto dalla Banca in ordine al disconoscimento, da parte dell'attore, della sottoscrizione dallo stesso apposta sulla SPP ("Situazione Patrimoniale e Previdenziale"; cfr. ns. doc. 2), e quanto già dichiarato in ordine alla volontà di avvalersi di



detto documento, [REDACTED] ribadisce l'istanza di verifica ex art. 216 c.p.c. già formulata;

IN OGNI CASO,

- emettere ogni pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del procedimento di mediazione, oltre spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

#### **Conclusioni di parte intervenuta**

“Nel merito.

Rigettarsi tutte le domande formulate nei confronti del signor [REDACTED] per i motivi esposti in narrativa. I

n ogni caso.

Con refusione delle spese di lite.”

#### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con atto di citazione notificato il 24.6.2020, [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] s.p.a. per sentirla condannare al pagamento in suo favore di € 35.000,00, oltre interessi e rivalutazione ed al risarcimento del maggior danno, a titolo di restituzione ovvero risarcimento dei danni patrimoniali patiti e consistiti nella consegna di tale importo a [REDACTED] promotore di [REDACTED] s.p.a., oggi [REDACTED] s.p.a., eseguita tramite la consegna a sue mani di due assegni circolari datati 27.4.2011 dell'importo rispettivamente di 15.000 e 20.000 euro emessi, su indicazione del promotore, in favore di [REDACTED] s.a. (doc. 4) e della cui provvista il promotore ha attestato (falsamente) il versamento sul conto corrente dell'attore il 28.4.2011 (doc. 5); l'attore ha allegato che l'importo venne consegnato al promotore allo scopo di dare esecuzione ad investimento in prodotti finanziari emessi dalla società beneficiaria dell'assegno ma tale investimento non venne mai eseguito, risultando viceversa gli assegni incassati il 9.5.2011 dalla beneficiaria [REDACTED] s.a. senza che il promotore desse corso ad alcun acquisto di alcun prodotto finanziario riferibile a tale società, nonostante il promotore avesse fornito rassicurazioni circa l'esecuzione di tale investimento e del reinvestimento dei



conseguenti profitti nell'acquisto di ulteriori strumenti finanziari, deducendo quindi la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 31, comma 3, TUF per il danno patito e consistito nello spossessamento dell'importo oggetto dei titoli di credito e del mancato reinvestimento dello stesso, producendo, a dimostrazione della responsabilità di [REDACTED] il provvedimento adottato dalla CONSOB con delibera 20043 del 2017 con il quale [REDACTED] è stato radiato dall'albo unico dei consulenti finanziari per fatti analoghi (doc. 1). L'attore ha inoltre chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore di 10.000 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza del fatto distrattivo commesso dal promotore.

2. La convenuta [REDACTED] s.p.a. tempestivamente costituitasi nel presente giudizio, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il promotore [REDACTED] al fine di chiedere la sua condanna al versamento di qualsiasi somma fosse condannata a versare in accoglimento delle domande attoree a titolo di manleva ed ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato esperimento di procedura di mediazione, obbligatoria in materia di intermediazione finanziaria. La convenuta ha inoltre chiesto, nel merito ed in principalità, il rigetto delle domande attoree in accoglimento di eccezione di prescrizione quinquennale del diritto di credito risarcitorio vantato dall'attore, dell'eccezione di concorso di colpa del danneggiato e deducendo l'infondatezza delle domande attoree, in ragione della mancata prova da parte dell'attore dell'effettiva consegna degli assegni al promotore al fine di compiere alcun investimento tramite la convenuta, allegando che i rapporti personali tra l'attore ed il promotore avrebbero giustificato l'esecuzione tra tali parti di una gestione patrimoniale parallela ed occulta, gravemente anomala, nell'ambito della quale l'attore avrebbe prestato acquiescenza alle violazioni commesse dal consulente senza che la convenuta ne fosse a conoscenza e delle quali l'investitore avrebbe potuto e dovuto avvedersi alla luce delle informazioni periodicamente ricevute dall'intermediario finanziario sia sullo stato degli investimenti eseguiti sia sulle somme depositate in conto corrente. La convenuta ha quindi chiesto, in via subordinata, di condannare [REDACTED] in via di regresso al pagamento di qualsiasi importo fosse ritenuto dovuto dalla convenuta in accoglimento delle domande attoree.



3. Autorizzata la chiamata del terzo con decreto del 5.2.2021, [REDACTED] si è costituito per l'udienza di trattazione, allegando di aver impiegato le somme ricevute da [REDACTED] al fine di risarcire altri clienti "più aggressivi" delle perdite conseguite in relazione alla crisi dei mercati finanziari del 2008, senza dare corso ad alcun investimento dell'importo a lui consegnato dall'attore, rassicurandolo poi negli anni successivi che l'investimento era stato eseguito e dava un rendimento, rassicurazioni alle quali il cliente credeva in ragione della cieca fiducia riposta nel promotore; il terzo chiamato ha allegato che i vertici di [REDACTED] e [REDACTED] dante causa dell'odierna convenuta, erano a conoscenza della condotta posta in essere dal promotore e della posizione analoga di molti dei clienti a lui riferibili, senza che tuttavia gli organi di vigilanza venissero investiti del compito di dare corso ai rimborsi dovuti alla clientela e noti almeno nel 2015, comportamento del quale la convenuta, quale avente causa da [REDACTED] [REDACTED] deve essere ritenuta responsabile in modo esclusivo.
4. All'udienza del 12.5.2021, la difesa di parte attrice ha disconosciuto la riferibilità a [REDACTED] della sottoscrizione posta in alto a destra del doc. 2 di parte convenuta; la difesa di parte convenuta ha dichiarato di volersi avvalere del documento riservando il compimento di istanza di verifica; è stato quindi assegnato a parte attrice termine di 15 giorni per dare corso a procedimento di mediazione, condizione di procedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010.
5. La mediazione si è conclusa il 23.6.2021 con esito negativo per mancato consenso, giustificato, a dare corso al relativo procedimento espresso dalla convenuta [REDACTED] s.p.a. (cfr. verbale prodotto da parte attrice in via telematica l'1.10.2021).
6. Con la prima memoria istruttoria la difesa di parte attrice ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta da parte convenuta siccome il termine di prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento del danno da fatto illecito deve essere calcolato da quando il danneggiato ha avuto percezione della truffa subita ossia, nel caso oggetto di giudizio, solo dal 2017, quando il promotore è stato radiato dall'albo dei promotori finanziari, e non nel 2011, quando sono stati negoziati gli assegni aventi ad oggetto l'importo di 35.000 euro preteso in restituzione o risarcimento dei danni.



7. Con la seconda memoria istruttoria la difesa di parte attrice ha allegato che ai promotori di ██████████ ██████████ s.p.a. succeduti nel 2018 nella gestione dei clienti di ██████████ ed ██████████ venne affidato il compito di raccogliere le firme dei clienti sulla loro aggiornata situazione patrimoniale al fine di ottenere un “documento di salvaguardia” (cfr. doc. 7) e le irregolarità compiute da ██████████ a conoscenza degli illeciti di ██████████ sin dal 2015 (cfr. doc. 9), vennero successivamente accertate da CONSOB su segnalazione della stessa ██████████ ██████████ s.p.a. ad essa succeduta (cfr. doc. 8).
8. Con la prima memoria istruttoria di parte convenuta sono stati prodotti il contratto quadro dei servizi di investimento ed accessori conclusi da ██████████ con ██████████ ██████████ s.p.a. (doc. 6) e la sua profilatura (doc. 9), il contratto di conto corrente ed i relativi estratti conto (doc. 7 e 8); parte convenuta ha inoltre motivatamente contestato la fondatezza delle deduzioni del terzo chiamato. Con la seconda memoria istruttoria la convenuta ha prodotto le informative inviate all'attore in corso di esecuzione del rapporto sulla situazione patrimoniale e previdenziale (doc. 10) ed ha fatto istanza di verifica della sottoscrizione dell'attore contenuta nel doc. 2 di parte, producendo le relative scritture di comparazione.
9. Non è stato ammesso l'interrogatorio formale di ██████████ richiesto dalla difesa di parte attrice, siccome vertente su fatti genericamente dedotti quanto ai fatti articolati ai capitoli da 1 a 5, a fatti non contestati quanto ai fatti oggetto dei capitoli 6, 7 e 11 nonché a fatti irrilevanti ai fini della decisione, siccome non volti a provocare la confessione del terzo chiamato quanto piuttosto all'accertamento della responsabilità di diverso soggetto, ossia la convenuta, quanto a quelli oggetto dei capitoli 8, 9 e 10, fatti già stragiudizialmente affermati dal promotore e quindi rispetto ai quali è già stata offerta un principio di prova liberamente valutabile dal giudice, così come sarebbe stata la prova acquisita mediante interrogatorio formale su fatti aventi ad oggetto non la responsabilità dell'interrogando ma di terzo. Non sono stati ammessi del pari gli ordini di esibizione richiesti dall'attore siccome aventi carattere esplorativo.
10. Non sono state ammesse le prove orali articolate dalla convenuta siccome riferite a fatti non contestati specificamente.



11. La causa è stata successivamente istruita solo documentalmente.
12. L'eccezione di prescrizione proposta è manifestamente infondata e deve essere rigettata.
13. Come documentato dalla stessa convenuta, tra l'odierno attore e la convenuta, tramite la dante causa [REDACTED] s.p.a., era in corso di esecuzione un contratto di prestazione di servizi di investimento al momento in cui il promotore ha commesso gli illeciti contestati (cfr. doc. 6 conv.), per l'esecuzione del quale la convenuta si è avvalsa del terzo chiamato [REDACTED] quale promotore.

La responsabilità dell'intermediario finanziario per il fatto illecito commesso dal promotore del quale si è avvalso nell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi di investimento deve essere inquadrata nell'ambito descritto dall'art. 1228 c.c. ed è soggetta, pertanto, nel termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2947 c.c., non decorso alla data di notificazione dell'atto di citazione, ossia al 24.6.2020, atteso che l'illecito contestato al promotore sarebbe stato compiuto tra il 27 ed il 18 aprile 2011 (cfr. doc. 4 e 5).

L'eccezione di prescrizione deve, pertanto, essere respinta non essendosi prescritto il diritto di credito risarcitorio vantato dall'attrice al momento della proposizione della domanda che ha dato origine al presente giudizio.

14. Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte parzialmente per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
15. Parte attrice ha allegato di aver consegnato al promotore [REDACTED] nell'ambito dell'attività da quest'ultimo prestata in favore di [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., due assegni circolari datati 27.4.2011 ed intestati a [REDACTED] [REDACTED] s.a. dell'importo complessivo di 35.000 euro (doc. 4 att.) affinché venissero compiuti nel suo interesse investimenti, ricevendo dal promotore documentazione attestante il versamento il 28.4.2011 di importo pari alla provvista degli assegni per dare corso all'operazione.

L'attore ha allegato di avere instaurato negli anni rapporto di cieca fiducia con il promotore, che seguiva da anni gli investimenti suoi e dei genitori, e di essersi avveduto della distrazione di tale importo da parte del promotore solo a seguito di analisi degli investimenti compiuta a fine 2017 dopo aver appreso dalla stampa (cfr. doc. 2) del compimento, da parte di [REDACTED] di illeciti di analogo tenore che



avevano portato alla sua radiazione dall'albo dei consulenti finanziari deliberata dalla Consob il 21.6.2017 (doc. 1).

La circostanza della consegna degli assegni circolari prodotti al doc. 4 al promotore [REDACTED] risulta inferenzialmente provata sia dal documento 5, a firma di [REDACTED] e compiuto su carta intestata di [REDACTED] [REDACTED] apparentemente attestante il versamento di importo corrispondente alla provvista portata dagli assegni emessi in favore di [REDACTED] s.a. sul conto corrente intestato a [REDACTED] sia dalla conferma del fatto compiuto dal terzo chiamato nella propria memoria di costituzione, a pagina 3, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.c.

È pacifico, inoltre, tra tutte le parti che l'importo oggetto degli assegni consegnati al promotore non sia stato effettivamente investito ma che di tale importo si sia appropriato il promotore terzo chiamato.

Risulta quindi provato documentalmente, al momento dell'illecito compiuto dal promotore, tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] era in corso di esecuzione contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento (doc. 6 conv.), risulta pacifico che il promotore incaricato della gestione dei rapporti con il cliente [REDACTED] fosse [REDACTED] [REDACTED] e risulta provato indirettamente che in occasione di tale rapporto [REDACTED] consegnò al promotore due assegni circolari dell'importo complessivo di 35.000 euro dei quali quest'ultimo pacificamente si è appropriato, con pari danno per il cliente, odierno attore.

Come recentemente ribadito dalla Cassazione, Sez. VI, del 25.10.2022, n. 31453 "il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale; il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio *ubi commoda ibi et incommoda* (Cass. 04/03/2014, n. 5020); presupposto della responsabilità dell'intermediario è la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato



all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c. (Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928); la norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità".

Tenuto conto quindi, del regime della responsabilità delineato dall'art. 31, comma 3, TUF e dell'ambito contrattuale nel corso del quale è stato commesso l'illecito del promotore, parte attrice ha pienamente assolto al suo onere di provare di aver patito un danno in conseguenza del fatto realizzato dal promotore [REDACTED] e che tale comportamento è stato posto in essere in occasione delle incombenze affidate da [REDACTED] al promotore.

16. La convenuta ha tuttavia eccepito che l'attore [REDACTED] fosse consapevole, o almeno avrebbe dovuto essere consapevole, dell'assoluta anomalia dell'operazione posta in essere da [REDACTED] fatti che escluderebbero la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1227 c.c., interrompendo il relativo nesso causale e facendo venir meno il nesso di occasionalità necessaria tra il fatto commesso dal promotore e l'attività da lui prestata in favore dell'intermediario, avendo l'attore prestato consapevole acquiescenza alle violazioni delle regole gravanti sul promotore.

Con riguardo alla consapevolezza dell'anomalia dell'operazione, la convenuta ha allegato, invero solo con gli scritti conclusivi, che la documentazione apparentemente attestante il versamento degli importi oggetto degli assegni circolari consegnati al promotore recherebbe la data del 25.4.2011 precedente alla loro emissione il 27.4.2011, fatto dal quale inferire alternativamente l'illecita e comune postdatazione degli assegni circolari o l'illecita e comune formazione del documento falso attestante il versamento degli assegni.

Se non che la circostanza di fatto, rappresentata tardivamente dalla difesa di parte convenuta, non trova riscontro probatorio.

Non solo parte attrice ha specificamente allegato sin dalla citazione che il documento ricevuto dal promotore e prodotto al n. 5 recasse data 28.4.2011, senza



che tale circostanza di fatto venisse contestata dalla convenuta, ma attento esame del documento, invero scarsamente leggibile, consente di chiarire che la data riportata sul documento sia effettivamente del 28.4.2011, tenuto conto delle modalità di redazione dei numeri 5 e 8 del soggetto che ha compilato il modulo di deposito degli assegni, molto differenti, che consentono di identificare con il numero 8, scarsamente leggibile, quello contenuto nella datazione del documento. Del resto nessuna operazione bancaria di sportello viene compiuta il 25.4 in quanto giorno di festa nazionale.

E, diversamente da quanto dedotto dalla convenuta, nemmeno dalle modalità di consegna del denaro al promotore, dalla mancata puntuale descrizione - da parte dell'attore- dell'investimento asseritamente compiuto con il denaro consegnato al promotore e dalla mancata pretesa da parte dell'attore di ricevere la documentazione a riscontro dell'investimento, può desumersi alcuna prova certa della consapevolezza da parte dell'investitore del fatto illecito commesso dal promotore. Il comportamento dell'attore deve essere valutato, infatti, nell'ambito del rapporto fiduciario intrattenuto sia con l'intermediario che con il promotore finanziario, in essere almeno da due anni e mezzo alla data dell'illecito (cfr. doc. 6 conv.), e che coinvolgeva indirettamente non solo l'attore ma anche i genitori, tenendo in considerazione inoltre il fatto che l'attore abbia consegnato la provvista per eseguire l'investimento con uno strumento di pagamento tracciabile come l'assegno circolare e che abbia ricevuto in tempi brevissimi rassicurazioni scritte dal promotore della destinazione della provvista portata dagli assegni ai fini concordati, benché tale documentazione si sia rivelata falsa, e di come il non aver preteso documentazione illustrativa dell'investimento da eseguire, nonostante la relativa esperienza in materia di investimenti, rivesta carattere del tutto episodico, essendo stata compiuta in quest'unica occasione, elemento dal quale non pare possa inferirsi l'esistenza di quella gestione parallela ed occulta adombrata dalla difesa di parte convenuta.

Tali elementi di fatto non consentono di ritenere inferenzialmente provato dalla convenuta, sulla quale grava il relativo onere della prova, che il danneggiato abbia posto in essere una condotta che ha concretamente e consapevolmente agevolato l'illecito del promotore, tale da interrompere il nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il



promotore finanziario è adibito presso l'intermediario ed escludere la sua risarcibilità da parte della convenuta (cfr. sul punto Cass. civile, Sez. VI, 28.7.2021 n. 21643; Cass. civile, Sez. I, 15 dicembre 2020, n. 28634).

Né risulta fornita alcuna prova, da parte della convenuta, dell'effettiva esistenza di una gestione patrimoniale parallela ed occulta posta in essere dal promotore in favore dell'odierno attore.

17. Nondimeno la pacifica e grave imprudenza dell'attore, consistita nel non pretendere dal promotore né una puntuale descrizione dell'investimento eseguendo con la provvista oggetto degli assegni consegnati, né la relativa documentazione, oltre che nel mancato esame della documentazione bancaria inviata periodicamente dalla convenuta (doc. 8) e nella mancata verifica della situazione patrimoniale e previdenziale relativa agli investimenti (cfr. doc. 10 conv.), ha causalmente contribuito a cagionare il danno lamentato nel presente giudizio, fatto che deve comportare una significativa riduzione del risarcimento dovuto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. in misura che si ritiene equo individuare in misura pari al 50% del danno lamentato.
18. La convenuta [REDACTED] s.p.a. deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore di [REDACTED] di € 17.500,00, oltre interessi, ai sensi dell'art. 1224 c.c., dalla data di proposizione della domanda del 24.6.2020, primo atto di costituzione in mora documentato attesa la genericità del contenuto del doc. 3 attoreo, al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. sino al saldo effettivo.
19. In accoglimento della domanda subordinata proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato [REDACTED] quest'ultimo deve essere condannato, ai sensi dell'art. 1299 c.c. e dell'art. 2055 c.c., al versamento in favore di [REDACTED] s.p.a. dell'intero importo che verrà da quest'ultima pagato in favore di [REDACTED] essendo il terzo chiamato integralmente responsabile del danno prodotto, non avendo la convenuta contribuito a cagionare il danno patito dall'attore e non essendo state provate, né causalmente rilevanti rispetto al danno accertato, le condotte omissive attribuite alla convenuta dal promotore, per non aver tempestivamente reagito agli illeciti da quest'ultimo esclusivamente commessi una volta venuta a conoscenza di tali fatti.
20. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e di parte terza chiamata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in favore di [REDACTED]



██████████ applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014, così come attualmente aggiornati, in relazione al valore della controversia per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, minimi per la fase istruttoria, solo documentale; in favore di ██████████ ██████████ s.p.a. applicati i parametri minimi previsti per le sole fasi introduttiva, di studio e decisoria tenuto conto dell'attività effettivamente svolta in relazione alla posizione del terzo chiamato.

**Per questi motivi**  
**il Tribunale di Milano**  
**in composizione monocratica**  
**VI sezione civile**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) condanna ██████████ ██████████ s.p.a. al pagamento in favore di ██████████ ██████████ di € 17.500,00, oltre interessi legali dal 24.6.2020 e sino al saldo effettivo, al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.;
- 2) condanna ██████████ ██████████ s.p.a. a rimborsare in favore di ██████████ ██████████ le spese di giudizio, che liquida in € 6.713,00 per compensi ed € 545,00 per spese esenti, oltre 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA;
- 3) condanna ██████████ ██████████ al pagamento in favore di ██████████ ██████████ s.p.a. delle somme che quest'ultima pagherà a ██████████ ██████████ in esecuzione dei punti 1 e 2 del dispositivo della presente sentenza;
- 4) condanna ██████████ ██████████ a rimborsare in favore di ██████████ ██████████ s.p.a. le spese di giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA.

Milano, 7 marzo 2023

La giudice  
Ambra Carla Tombesi

